

DETERMINAZIONE DSAI/18/2023/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 18 ottobre 2023

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);
- le linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- le linee guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- le raccomandazioni dell'Ente Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018);
- la Linea guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (APCE) 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea Guida APCE);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25, le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute a predisporre il "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione" secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall'APCE;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui l'utilizzo del modulo di pronto intervento che contenga i dati previsti dalla normativa tecnica e le modalità di rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento (comma 1, lettera a); inoltre, il paragrafo 7 delle Linee Guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 5 delle Linee Guida 10/2022) prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato deve, tra l'altro, redigere il rapporto di pronto intervento riportando, in caso di dispersione, la classificazione della medesima;
 - l'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici (comma 1, lettera b);
 - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto iii);
 - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
 - l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento (lettera g);

- l'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare le dispersioni localizzate, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione;
- l'articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, tra l'altro, per le chiamate con conversazione avvenuta, la pertinenza o meno al servizio di pronto intervento (lettera d);
- l'articolo 38, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro: il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno di riferimento (lettera a), i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP (lettera f) e distinguendo a sua volta in: acciaio protetto catodicamente in modo efficace (specificando se sottoposta o non sottoposta a telesorveglianza) (i), acciaio non protetto catodicamente (ii), acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (iii), ghisa con giunti canapa e piombo risanata (iv); ghisa con giunti canapa e piombo non risanata (v); ghisa con altre modalità di giunzione (vi); polietilene (vii); materiale non previsto dalle norme tecniche (pvc, cemento amianto, ecc.) (viii); altro materiale (ix);
- l'articolo 38, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno: il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione "pertinenti" il servizio di pronto intervento (lettera a), quelle "non pertinenti" (lettera b), il numero totale delle chiamate telefoniche "senza conversazione" (lettera c);
- ai sensi dell'articolo 79, comma 6, della RQDG 20/25, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo: per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 12 della RQDG 20/25 tra l'altro, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M nonché un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N (lettera a), punti (i) e (ii);
- ai sensi delle Linee guida CIG 10/2022, per l'esecuzione delle attività di pronto intervento *"l'impresa di distribuzione deve assicurarsi e poter documentare che il personale che fa parte, o può essere chiamato a far parte della struttura di pronto intervento sia formato ed istruito e quindi consapevole dell'importanza che il suo contributo riveste nella struttura"* nonché assicurarsi che *"al personale interessato sia fornito l'aggiornamento tecnico professionale necessario al corretto svolgimento delle sue mansioni, compresa l'attività di localizzazione e classificazione delle dispersioni e l'addestramento all'uso di specifici mezzi o strumenti"* (paragrafo 3, punto 3);
- ai sensi delle Linee Guida CIG 7/2020 inerenti alla "Classificazione delle dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione", il personale dell'impresa di

- distribuzione “adetto alla classificazione delle dispersioni deve essere adeguatamente formato, informato, competente ed autorizzato” (paragrafo 4);
- ai sensi delle Linee Guida CIG 12/2020, aventi ad oggetto “Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale”, “le attività oggetto delle presenti linee guida devono essere svolte da persone competenti, adeguatamente istruite ed in grado di riconoscere le situazioni di potenziale pericolo e/o di sostanziale difformità impiantistiche riconducibili al contesto” (paragrafo 4);
 - infine, ai sensi della prassi di riferimento Uni/PDR n. 39:2018, il personale addetto alla conduzione degli impianti di distribuzione gas deve essere provvisto di “certificazione e/o qualificazione delle persone in conformità alla norma UNI 11632, che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali addette alle attività di sorveglianza in campo sugli impianti di distribuzione del gas naturale” (paragrafo 4);
 - l’articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE. La Linea guida APCE contiene la disciplina tecnica della protezione catodica delle strutture metalliche interrate destinate alla distribuzione del gas oggetto della RQDG 20/25; tale linea guida deve essere applicata, tra l’altro, per la compilazione del Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione (di cui all’articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25) e per l’elaborazione del KT (indicatore numerico di efficacia della protezione catodica) (paragrafo 2 della Linea guida APCE).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 382/2022/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici;
- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici che, anche all’esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 3-5 maggio 2023, presso la sede legale di Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. (di seguito anche società) e dalla documentazione ivi acquisita, è emerso con riferimento all’impianto canalizzato di distribuzione di GPL, denominato “PRATIGLIONE”, gestito dalla stessa che:

- i. in violazione dell'articolo 14, comma 5 della RQDG 20/25, dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 2 della Linea Guida APCE, la società, come dalla stessa ammesso, non è stata in grado di fornire per gli anni 2021 e 2022 il "Rapporto annuale dello stato elettrico" relativamente agli anni t (anno di refirimento) e t-1 e un "Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT" relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1 (punto 18 della *check list*);
- ii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e c), punto (iii), la società non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti; infatti, la società, in sede ispettiva ha dichiarato *"di non avere personale e che l'Amministratore della Società e i collaboratori esterni occasionali, non sono in possesso di specifici attestati di formazione relativamente alle Linee Guida CIG N. 7, N. 10, N. 12 e N.14 (sostituita dalla UNI/PDR n.39) (punto 17 della check list)"*; inoltre, la società ha, altresì, dichiarato che *"l'addetto a rispondere al numero di pronto intervento, non ha ricevuto specifica formazione per fornire al chiamante le prime indicazioni di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera c), punto iii) della RQDG 20-25"* (punto 6 della *check list*); la società ha, altresì, ammesso di non utilizzare un modulo di pronto intervento che contenga i requisiti minimi previsti dalla normativa tecnica e di non essere *"in possesso di un calendario di pronta reperibilità degli operatori di pronto intervento"* (punto 16 della *check list*); inoltre, la società ha ammesso che *"nel "RAPPORTO D'INTERVENTO" n. 30615 del 29/11/2021, [...] non si è provveduto a riportare la classificazione della dispersione riscontrata"* (punto 14 della *check list* e documento 14a allegato);
- iii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG la società, come dalla stessa ammesso, non dispone *"per l'impianto di distribuzione denominato "PRATIGLIONE" di un recapito telefonico con linea fissa"*, bensì solo *"di un recapito abilitato con linea mobile"* a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento (punto 6 della *check list*);
- iv. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 la società, come dalla stessa ammesso, non avrebbe disposto strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (punti 6, 9 e 10 della *check list*); conseguentemente, in violazione degli articoli 36, comma 10, lettera d), 79, comma 6, lettera a), sub (i) e 38, comma 10, lettere a), b) e c) della RQDG 20/25, la società non avrebbe registrato per ogni chiamata telefonica con conversazione pervenuta ai recapiti di pronto intervento nel 2021 e nel 2022, la pertinenza o meno al servizio di pronto intervento, non avrebbe elaborato la Tabella M e non avrebbe comunicato all'Autorità i dati previsti dalla regolazione sulle chiamate di pronto intervento (punto 13 della

- check list* e “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anni 2021 e 2022);
- v. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera g) della RQDG, la società, come dalla stessa ammesso, non avrebbe provveduto a pubblicare sul proprio sito internet il recapito telefonico di pronto intervento essendo sprovvista di un proprio sito internet (punto 11 della *check list*);
- vi. in violazione dell’articolo 38, comma 2, lettera a) della RQDG 20/25, la società non avrebbe comunicato all’Autorità il numero corretto dei clienti finali serviti al 31 dicembre 2022; in particolare, la società ha ammesso che “*al 31/12/2022 il numero di PdR attivi era pari a n. 30 e non n. 39 come riportato nella raccolta dati “Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2022”* (punto 5 della *check list* e “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2022);
- vii. in violazione dell’articolo 38, comma 2, lettera f) della RQDG 20/25, la società non avrebbe comunicato all’Autorità il numero corretto di metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2022 suddivisi per rete MP e BP in base alle distinzioni ivi previste; in particolare, la società ha ammesso che al 31 dicembre 2022 l’estensione della rete di distribuzione gas era pari a “*metri 1.299 in acciaio non protetto catodicamente; metri 460 in polietilene. La Società dichiara che i precedenti valori sono differenti da quelli comunicati nella raccolta dati “Sicurezza e continuità del servizio distribuzione gas” anno 2022 che erano pari a metri 4.600 per la rete non protetta catodicamente e pari a metri 4.600 per la rete in polietilene”* (punto 5 della *check list* e “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2022);
- viii. in violazione dell’articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 e dell’articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa ammesso, non avrebbe ottemperato all’obbligo di registrare per gli anni 2021 e 2022 sulla Tabella N, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi ivi indicati (punto 14 della *check list*).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l.;
- sia opportuno invitare Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l., nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub* ii., iii., iv. e v., rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell’eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare la società, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub* ii., iii. iv., e v., rappresentando che tali adempimenti, purchè debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento a Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. (P.IVA 06916620963) mediante PEC all'indirizzo servigas@pec-legal.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 18 ottobre 2023

Il Direttore
avv. Michele Passaro